



**POLICY IN MATERIA DI VALUTAZIONE
DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Referente del processo	Consiglio di Amministrazione
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data	15.05.2024
Versione	1/2024

1 PREMESSA

La presente “*Policy in materia di valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori*” (la “**Policy**”) è stata predisposta da 4AIM SICAF S.p.A. (“**4AIM**”, la “**SICAF**” o la “**Società**”) ai sensi di quanto previsto dalla seguente normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“**TUF**”);
- Regolamento della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 (“**RGC**”);
- Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti (“**DM 169**”) ⁽¹⁾;
- Orientamenti della Banca d’Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali del 21 novembre 2023 (“**Orientamenti Bdl**”) ⁽²⁾;
- Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (EGM) emanato da Borsa Italiana in data 4 dicembre 2023, art. 6-bis.

2 PRINCIPI GENERALI

Il Regolamento Emittenti EGM prevede, all’art. 6-bis, l’esigenza che la SICAF, in quanto soggetto vigilato ed Emittente le cui azioni sono negoziate su EGM, adotti una policy che identifichi i criteri qualitativi e quantitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza degli amministratori; tali requisiti devono essere pubblicati sul proprio sito internet e deve essere data informativa al mercato tramite comunicato stampa.

Il Regolamento prevede altresì che, annualmente a seguito della specifica verifica, sia reso noto l’esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.

La normativa vigente ha, quindi, sancito il principio che, al fine di assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari, alcuni degli esponenti delle SICAF debbano essere, per l’appunto, dotati di appositi requisiti di indipendenza.

Ciò premesso, tuttavia, si osserva che:

⁽¹⁾ Si ricorda che pur non essendo, a stretto rigore, applicabile alle SICAF, è opportuno richiamare il DM 169 in questa sede sia in quanto lo Statuto della SICAF fa espresso rinvio alla normativa di attuazione del TUB per l’individuazione dei requisiti di indipendenza degli esponenti (cfr. art. 20 dello Statuto), sia per i motivi richiamati nel par. 2 “Principi Generali” e relativi allo stato attuale della normativa in materia di requisiti di idoneità.

⁽²⁾ Gli Orientamenti Bdl sono stati emanati a seguito dell’osservazione effettuata da parte dell’Autorità nella vigenza del DM 169. Si veda pertanto quanto detto nelle note 1 e 2 per quanto riguarda i motivi per cui sono richiamate in questa sede pur non essendo, a stretto rigore, relativi alle SICAF.

- (a) da un lato, l'attuale formulazione dell'art. 13 del TUF, che individua i requisiti di idoneità per gli esponenti delle SICAF, rimanda, per una più puntuale declinazione di tali requisiti, ad un apposito decreto ministeriale, che però non è ancora stato emanato. In pendenza dell'emanazione della normativa di attuazione dell'attuale formulazione dell'art. 13 del TUF, è espressamente previsto ⁽³⁾ che si applichi la normativa attuativa del precedente *wording* (i.e. il DM 468);
- (b) dall'altro lato e alla luce della mancata emanazione della normativa secondaria attuativa dell'attuale formulazione dell'art. 13 del TUF, le previsioni di cui al DM 169, alle quali è fatto anche indiretto richiamo dall'art. 20 dello Statuto della SICAF ⁽⁴⁾, pur non essendo a stretto rigore applicabili alla SICAF ⁽⁵⁾, risultano il punto di riferimento adottato dalla Vigilanza in sede di richieste di autorizzazione delle SICAF e, coerentemente, anche per la valutazione periodica degli organi sociali.

Per tali ragioni, la presente Policy si ispira a quanto previsto dal DM 169 per disciplinare l'individuazione dei requisiti di indipendenza per gli esponenti della SICAF.

Fermo che tutti gli esponenti sono tenuti ad agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza, il Consiglio di Amministrazione, quale organo competente, effettuate le dovute valutazioni in merito sulla base delle informazioni fornite dall'esponente, verifica che i presidi organizzativi adottati dalla SICAF siano sufficienti a fronteggiare il rischio che eventuali situazioni comunicate inficino il giudizio dell'esponente e/o le decisioni dell'organo stesso.

Qualora lo ritenga necessario, l'organo competente individua presidi ulteriori e più efficaci, anche eventualmente modificando i compiti, i ruoli e le eventuali deleghe assegnati all'esponente, al fine di preservare la sana e prudente gestione della SICAF.

In tutti i casi nei quali la normativa o la presente Policy fanno riferimento a rapporti "*significativi*" o "*rilevanti*", per tali vanno intesi:

- per quanto riguarda i rapporti professionali, rapporti che comportino la corresponsione da parte della società di un ammontare pari almeno al 20% del reddito annuo della controparte;
- per quanto riguarda rapporti commerciali o d'affari diversi dai rapporti professionali, rapporti che comportino la corresponsione alla controparte di un ammontare almeno pari al 20% del fatturato annuo di quest'ultima.

2.1 Raccolta delle informazioni

Fermo che le informazioni necessarie all'effettuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della valutazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza sono raccolti secondo le procedure di cui al successivo par. 4.1, l'organo in questione deve assicurarsi che:

- ✓ le informazioni siano raccolte tempestivamente rispetto al giorno in cui effettuare la valutazione dell'esponente, sia in caso di prima nomina che in caso di valutazione periodica;
- ✓ le informazioni raccolte siano complete, chiare, accurate e aggiornate e che, in ogni caso, siano sempre sufficienti allo svolgimento della verifica. A tal fine, laddove lo ritenga necessario, il Consiglio

⁽³⁾ Il legislatore ha indicato tale circostanza in un'apposita nota all'art. 13 del TUF.

⁽⁴⁾ Vedi nota 1.

⁽⁵⁾ L'ambito di applicazione soggettivo del DM 169 è costituito dalle banche *less significant*, dagli intermediari ex art. 106 del TUB, dagli istituti di pagamento, dagli istituti di moneta elettronica e dai sistemi di garanzia dei depositanti.

- di Amministrazione richiede all'esponente che ha fornito le informazioni le dovute integrazioni;
- ✓ nella raccolta e nell'utilizzo delle informazioni sia garantito il rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3 REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Come anticipato, la normativa in materia di requisiti di indipendenza declina i requisiti che devono essere rispettati dagli esponenti per poter essere considerati indipendenti ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono richiamati nel seguito, tenendo anche in considerazione il rinvio effettuato dallo Statuto della SICAF alla normativa di attuazione del TUF e del TUB, nonché al Codice di Autodisciplina delle società quotate per l'individuazione dei requisiti di indipendenza dei propri amministratori indipendenti.

3.1 Requisiti di indipendenza

Ciascuno degli amministratori deve agire con piena indipendenza di giudizio, che permetta loro di operare in piena consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico ricoperto e di non essere condizionato dagli altri esponenti, agendo nel solo interesse della sana e prudente gestione della SICAF, nonché nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

La SICAF, stante l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che vede la presenza di nove componenti, prevede che almeno due di essi siano in possesso di specifici requisiti di indipendenza, che vengono pertanto riportati di seguito.

3.1.1 Requisiti di indipendenza degli amministratori

La SICAF nomina due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

Per espressa previsione statutaria (art. 20) la SICAF fa a tal fine riferimento sia alla normativa attuativa del TUF e del TUB, nonché ai requisiti di indipendenza stabiliti dal vigente Codice di Corporate Governance delle società quotate. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se, in seguito alla decadenza, il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare la presenza del numero minimo di consiglieri indipendenti previsto, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente. In caso contrario, la SICAF adotta le misure necessarie a far sì che tra i suoi membri siano presenti almeno due consiglieri indipendenti.

In particolare, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni, ovverossia:

- (a). sia coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della SICAF;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SICAF;

- 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- (b). sia un partecipante qualificato nella SICAF;
 - (c). ricopra o abbia ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante qualificato nella SICAF o in società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure abbia ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante qualificato nella SICAF o in società da questa controllate;
 - (d). abbia ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella SICAF;
 - (e). abbia ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione o altri incarichi direttivi presso la SICAF;
 - (f). sia esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SICAF ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - (g). intrattenga, direttamente od indirettamente, o abbia intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SICAF o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società connesse alla SICAF o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante qualificato nella SICAF o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - (h). per un periodo di tre anni, sia stato esponente di rilievo di un consulente esterno significativo per la SICAF, un revisore dei conti esterno o un consulente significativo della SICAF o di una delle società ad essa connesse, o altrimenti un dipendente concretamente associato al servizio prestato;
 - (i). sia o sia stato, nel corso dell'anno precedente, un fornitore o un cliente significativo della SICAF o di una delle società ad essa connesse o abbia avuto un rapporto d'affari di altra natura significativo o sia un alto funzionario di o sia altrimenti associato, direttamente o indirettamente, a un fornitore, cliente o entità commerciale significativi aventi un rapporto d'affari significativo;
 - (j). percepisca, in aggiunta alla retribuzione per il ruolo ricoperto e alla retribuzione da lavoro derivante da rapporti di affari con l'ente, compensi significativi o altri benefici dalla SICAF o da una delle società ad essa connesse;
 - (k). Ricopra o abbia ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della SICAF siano tali da comprometterne l'indipendenza.

4 PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alle dovute valutazioni circa il possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli amministratori che devono esserne in possesso.

Tale processo si basa su informazioni:

- ✓ fornite dagli amministratori interessati tramite un'apposita autodichiarazione;
- ✓ disponibili pubblicamente o comunque certificate da un ente pubblico, come ad esempio statuti, bilanci o casellari giudiziali; acquisite tramite i documenti indicati dal successivo par. 4.1.1.

Di seguito si riporta il dettaglio:

- ✓ delle fasi del processo medesimo;
- ✓ degli aspetti da tenere in considerazione nel corso del processo;

in termini di ruoli e responsabilità, degli organi competenti e delle funzioni interne coinvolte nel processo di valutazione.

4.1 Svolgimento del processo di valutazione

L'organo competente provvede a svolgere le dovute valutazioni in merito al possesso dei requisiti di indipendenza con il supporto della Funzione Compliance della SICAF e di eventuali professionisti esterni, secondo le fasi che seguono.

Il processo di valutazione è svolto:

- ✓ al momento della nomina dell'amministratore e in particolare:
 - (a). entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico per gli amministratori di nomina assembleare;
 - (b). in tempo utile prima che questi assuma l'incarico, negli altri casi;
- ✓ quando si verificano eventi significativi che lo rendano opportuno;
- ✓ periodicamente e con cadenza almeno annuale per ciascuno degli amministratori che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- ✓ a fronte di eventuali richieste da parte delle Autorità competenti.

4.1.1 Istruttoria

La trasmissione dei documenti necessari alla valutazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dell'amministratore avviene da parte dell'amministratore interessato in tempo utile per l'effettuazione delle valutazioni da parte dell'organo competente, e comunque prima della riunione dell'organo deputata all'effettuazione della corrispettiva verifica.

4.1.2 Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte

L'esame della posizione di ciascun singolo amministratore indipendente è condotto partitamente, di volta in volta con l'astensione dell'amministratore interessato.

Se, sulla base della valutazione effettuata, l'organo competente accerta l'assenza del requisito di indipendenza in capo all'amministratore interessato ne pronuncia la decadenza - entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto - con l'astensione dell'interessato. Si applica in tal caso quanto previsto dai parr. 3.1.1 relativamente all'assenza dei requisiti di indipendenza dell'amministratore.

Per la pronuncia di decadenza dell'amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione

acquisisce il motivato parere degli altri amministratori indipendenti, nonché del Collegio Sindacale⁶. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo, con l'astensione dell'interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.

Sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte, l'organo competente, anche con il supporto della Funzione Compliance e/o di professionisti esterni eventualmente incaricati, provvede ad una dettagliata verbalizzazione del processo di valutazione.

A seguito della specifica verifica, la SICAF rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato stampa.

⁶ Del solo Collegio Sindacale in caso di decadenza di entrambi gli amministratori indipendenti.